



Let'sGo!
Gorizia

COMUNE DI GORIZIA

Piazza del Municipio, 1 – 34170 Gorizia
Tel. 0481 / 383111 – Fax 0481 / 536184
Cod. Fisc. – Partita I.V.A.: 00122500317
pec comune.gorizia@certgov.fvg.it
sito web <http://www.comune.gorizia.it/>

SETTORE POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Gorizia, 17 gennaio 2025

Servizi per le Attività produttive e lo sviluppo economico

Corte S. Ilario, 11

Sportello Unico per le Attività Produttive

<http://suap.regione.fvg.it>

pratica n. 11.03.03/681

Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Attività produttive

Premesso che con deliberazione n. 9 dd. 16 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato anche per l'anno 2025 (da gennaio a novembre) lo svolgimento di mercatini tematici periodici non commerciali, considerati coerenti con le attività di questa Amministrazione Comunale e specificatamente finalizzate a vivacizzare le aree centrali della Città;

Che il sig. **Francesco Mastroianni**, in qualità di presidente dell'**Associazione Culturale Nuovo Lavoro O.D.V.**, con sede a Gorizia, in via Rastello 72/74, codice fiscale 91031530313, ha presentato una richiesta di rilascio di un'autorizzazione per organizzare i mercatini tematici **non commerciali** nella giornata della seconda domenica di ogni mese dell'anno corrente;

Rilevato che l'attività di vendita viene svolta da soggetti "privati" che commercializzano solo oggetti propri usati o vecchi o di propria creazione manuale o intellettuale, in modo saltuario, provvisorio ed occasionale;

Accertato che l'attività svolta non è riconducibile all'esercizio del commercio svolto in forma professionale ed organizzato e che pertanto non soggiace alle disposizioni contenute nella Legge regionale 29/05, in materia di esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e nel D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 di recepimento alla Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la Legge Regionale n. 7/2003, ed in particolare il comma 2 bis dell'art. 5, ai sensi della quale gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti di propria creazione manuale o intellettuale possono partecipare alle manifestazioni fieristiche o a eventi simili i mercatini per un massimo di dodici volte all'anno nel territorio regionale;

Visto l'art. 36, rubricato "manifestazioni straordinarie", del Regolamento comunale per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 8 dd. 18 maggio 2005;

Visto l'art. 7-sexies, "valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato", del D.L. n. 208/2008, convertito dalla Legge n. 13/2009;

Visto il regolamento comunale del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, del canone mercatale e pubbliche affissioni approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 27 maggio 2021 che prevede specifiche disposizioni in ordine ai canoni di occupazione del suolo pubblico;

Considerato che con deliberazione giunta n. 273 del 21 novembre 2024 sono state approvate le tariffe del suddetto canone unico per l'anno 2025 e che per quanto riguarda le tariffe del canone di occupazione di suolo pubblico gli importi fissati ricomprendono anche il prelievo sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 639, 667 e 668 della Legge 147/2013;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 22 marzo 2022;

Visto il d.Lgs. n. 42/2004 e l'Accordo stipulato fra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali pubblicato sul BUR n. 47/2009, ed in particolare l'art. 3.2;

Visto il d.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

autorizza

L'Associazione Nuovo Lavoro O.D.V., in premessa generalizzata, ad occupare, da gennaio a novembre 2025, salvo concomitanza con ulteriori manifestazioni approvate dall'Amministrazione Comunale, il suolo pubblico per lo svolgimento di mercatini tematici non commerciali nella seconda domenica del mese, nelle seguenti sedi:

- presso Piazza Cesare Battisti, come da planimetria allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- ampliamento dell'area di piazza Cesare Battisti con i controviali Sallustio e Mons. Cocolin non occupati dai lavori di riqualificazione dei Giardini Pubblici di corso Verdi, nonché la parte dei Giardini Pubblici che insiste su corso Verdi, come da planimetria allegata alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), su conforme parere della Polizia Locale, solo nel caso in cui tutti i posteggi dell'area di Piazza Cesare Battisti risulteranno occupati.

L'allestimento delle attrezzature potrà avvenire dalle ore 07.00 del giorno di svolgimento del mercatino, ed il disallestimento dalla fine della manifestazione e comunque entro le ore 20.00 del giorno stesso.

L'esercizio dell'attività è strettamente subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 5 comma 2 bis della Legge regionale n. 7/2003, nell'art. 36 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche oltre che delle seguenti disposizioni:

- Il referente dell'Associazione deve impegnarsi a raccogliere le istanze individuali di partecipazione redatte sui moduli all'uopo predisposti dal Comune e consegnarle anticipatamente via pec all'indirizzo comune.gorizia@certgov.fvg.it, al Servizio delle Attività Produttive e dello Sviluppo economico, ad adempiere alle formalità previste secondo quanto di seguito indicato e a far rispettare i vincoli e le prescrizioni imposte dagli Uffici preposti alla vigilanza ed al controllo delle relative attività organizzate;
- Il referente dell'Associazione deve concordare direttamente con la Società Isontina Ambiente S.r.l. di Ronchi dei Legionari le modalità per l'asporto degli stessi;
- Il referente dell'Associazione deve coordinare e supervisionare l'iniziativa, al fine di garantire che l'area occupata dal mercatino rimanga libera da ingombri e venga, al termine di ogni singola giornata, lasciata nello stato precedente all'utilizzo, con l'obbligo di riparare e/o risarcire tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- Il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.), quando dovuto, dovrà venir effettuato per ogni singola data, in base agli spazi effettivamente occupati;
- Garantire un allestimento degli stand (e conseguente vendita di oggetti proposti) adeguato e consono alla zona centrale della Città, coerente e nel rispetto delle attività commerciali circostanti e non oscurare le attività commerciali retrostanti gli stand;

- Garantire di lasciare liberi passaggi pedonali, passi carrai, dehors;
- Evitare di sostare con qualsiasi mezzo e/o oggetto, anche per il solo carico/scarico, sulle superfici prative e sulle aiuole ed evitare il loro imbrattamento o la loro manomissione;
- Si ricorda che i controviali Sallustio e Mons. Cocolin, nonché il tratto di marciapiede posto su corso Verdi dei giardini pubblici sono interdetti al transito dei veicoli (auto, camioncino, Van, ecc.). È possibile posizionare stand, ombrelloni, gazebo, **esclusivamente a mano**. Infine, è **vietato tassativamente** posizionare all'interno delle aree verdi tavoli, panche od oggetti di esposizione.


La presente autorizzazione viene accordata al titolare nel rispetto e nell'osservanza delle ulteriori prescrizioni di seguito elencate:

1. L'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto e fatti salvi i diritti di terzi.
2. A difesa dell'integrità della pavimentazione delle pubbliche vie è fatto assoluto divieto di utilizzare ancoraggi, martinetti di stazionamento ed altro.
3. È fatto obbligo di garantire nelle aree realizzate in materiale lapideo o porfido nonché soggette a recente riqualificazione, a massimo presidio delle pavimentazioni, la posa di idonee coperture con un foglio impermeabile.
4. Il titolare dell'autorizzazione, al termine dell'utilizzo, avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale; qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a ripristinarla a proprie spese.
5. Resta a carico del titolare dell'autorizzazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto del titolo abilitativo.
6. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso degli appositi contenitori per i rifiuti.
7. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ha carattere precario e può essere revocata in qualsiasi momento, per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale. Il provvedimento di revoca, debitamente motivato, deve essere comunicato all'interessato nei modi e nei termini previsti dalla legge.
8. Indipendentemente dalla facoltà di revoca, l'autorizzazione di suolo pubblico può inoltre essere dichiarata decaduta per i seguenti motivi:
 - reiterata violazione da parte del titolare, dei suoi collaboratori e dipendenti delle condizioni previste nel presente atto;
 - violazione delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico;
 - inosservanza delle disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e di Edilizia;
 - **cessione dell'uso o sostituzione di persona nel godimento; il titolare dell'autorizzazione non può cedere a nessun titolo, né parzialmente né totalmente, l'autorizzazione ad altri;**
9. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel presente provvedimento nonché ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Attività produttive
dott. Marco Muzzatti

documento informatico sottoscritto digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale ai sensi del d. Lgs. 82/2005 (C.A.D.)

ALLEGATO 1



ALLEGATO 2

